



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

(Città Metropolitana di Palermo)

Corso Paolo Agliata, n. 50, Petralia Sottana (PA) – Codice Fiscale 83000710828

tel. 0921/684313 – fax 0921/680214 – sito *internet*: www.comune.petraliasottana.pa.it

e-mail: protocollo@comune.petraliasottana.pa.it – PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

* * * * *

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026/2029

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del di 27 febbraio 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato nominato il Revisore Unico dei Conti del Comune di Petralia Sottana per il triennio 2023/2026, il cui incarico andrà a scadere il di 27 febbraio 2026, esclusa la c.d. *prorogatio* prevista dall'art. 235 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal comma 1 dell'art. 1-bis della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il triennio 2026/2029, con decorrenza dalla data di esecutività dell'Atto deliberativo di nomina, procedendo alla pubblicazione di apposito Avviso secondo i termini di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del di 05 aprile 2012;

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, in relazione all'unificazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale all'art. 78 stabilisce che, a decorrere dal di 01 gennaio 2008, gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella "Sezione A commercialisti" dell'Albo;

VISTO il testo coordinato dell'art. 10 della L.R. 17 marzo 2016, n. 03, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 17, e successivamente modificato dall'art. 39, comma 1, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, nonché dall'art. 8, comma 2, della L.R. 04 marzo 2021, n. 06, che disciplina l'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione Siciliana, stabilendo quanto segue:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

- 1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;***
- 2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali [omissis];***
- 3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.*
- 4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.*
- 5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.*
- 6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.*
- 7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale [omissis]”;*

CONSIDERATO, quindi, che la nomina del Revisore Unico dei Conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

VISTI, oltre alle disposizioni normative dianzi esposte:

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 234 e ss., dettati in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali;
- La Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;
- Il D.M. 25 settembre 1997, n. 475, concernente “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 08 del dì 12 gennaio 1998;
- Il D.M. 20 maggio 2005, concernente “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del dì 04 giugno 2005;

- Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, avente ad oggetto la costituzione dell'*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*, a norma dell'art. 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34, e, in particolare, l'art. 78, il quale, in relazione alla disposta unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, stabilisce che, a decorrere dal 01 gennaio 2008, i richiami agli "*iscritti negli albi dei dottori commercialisti*" e agli "*iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali*" si intendono riferiti agli iscritti nella "Sezione A – Commercialisti" dell'Albo;
- Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato e integrato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, e sue successive modifiche e integrazioni;
- La Circolare del DAIT del Ministero degli Interni n. 07 del 05 aprile 2012, concernente <<*Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario" - Applicazione e linee guida*>>;
- L'art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, concernente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, e sue successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale è stato stabilito che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del predetto D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13 gennaio 2015, n. 03, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. 03/2015;
- Il D.M. 21 dicembre 2018, concernente "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*", con decorrenza dal 01 gennaio 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 03 del 04 gennaio 2019;
- La Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 13 del 27 novembre 2019 (Prot. n. 17781 di pari data), recante i modelli degli Avvisi Pubblici per la nomina degli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell'art. 10 della L.R. 17 marzo 2016, n. 03, come modificato dalla L.R. 11 agosto 2016, n. 17, e che raccomanda l'adozione degli stessi al fine di rendere uniformi le procedure di nomina degli Organi di revisione contabile per tutti gli Enti locali del territorio regionale siciliano;
- La Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 04 del 17 marzo 2021 (Prot. n. 4313 di pari data), concernente la modifica del comma 7 dell'art. 10 della L.R. 03/2016, apportata dall'art. 8, comma 2, della L.R. 06/2021, che ha previsto la riduzione da 8 (otto) a 4 (quattro) del numero massimo di incarichi che ciascun Revisore può assumere contemporaneamente;
- La Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 15 del 14 settembre 2021 (Prot. n. 12748 di pari data), concernente criteri di individuazione dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali;

VISTI, infine:

- La L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e sue successive modifiche e integrazioni;
- La L.R. 07/2019, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di funzionalità dell'azione amministrativa nella Regione Siciliana, e sue successive modifiche e integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 07 marzo 2013;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, emanato ai sensi dell'art. 152 TUEL e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2023, e, in particolare, gli articoli da 46 a 48, dettati in materia di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
- L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come desumibile dal testo coordinato emanato in attuazione dell'art. 26 della L.R. 30/2000, e le sue successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande in oggetto da parte dei professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

In attuazione della Determinazione dell'Area Amministrativa e Demografica n. 51 del 11/02/2026 (Reg. Gen. n. 225 di pari data);

RENDE NOTO CHE

- il Consiglio Comunale di Petralia Sottana deve procedere, con apposita Deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio, del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2026/2029, con decorrenza dalla data di esecutività del relativo Atto deliberativo;
- l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto, ai sensi del testo coordinato dell'art. 10 della L.R. 03/2016, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 17/2016 e successivamente modificato dall'art. 39, comma 1, della L.R. 16/2017 nonché dall'art. 8, comma 2, della L.R. 06/2021, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda e siano in possesso dei requisiti ivi previsti;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni e le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, e nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
- per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla Deliberazione di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21 dicembre 2018;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente Avviso Pubblico sotto lettera "A", corredata da:

- 1) Generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA);
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - a) di essere iscritto da almeno due anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - b) il conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali;
 - c) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi, nella misura fissata dall'art. 10, comma 7, della L.R. 03/2016, così come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 2, della L.R. 06/2021 **(non più di quattro incarichi)**;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
 - e) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - f) di non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - g) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico, a espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli articoli 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267/2000 nonché da tutte le norme di legge applicabili;
 - h) di accettare la carica in caso di nomina;
 - i) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e loro successive modifiche e integrazioni, limitatamente al procedimento in questione;
- 3) Copia del documento di identità in corso di validità;
- 4) *Curriculum vitae*, in formato europeo, aggiornato, debitamente datato e sottoscritto;
- 5) Elenco degli Enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
- 6) Autocertificazione antimafia – persone fisiche;
- 7) Dichiarazione concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e sue successive modifiche e integrazioni.

AVVERTE CHE

la mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedì 16 marzo 2026** al Comune di Petralia Sottana tramite le seguenti modalità:

- a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

- b) Consegna in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Petralia Sottana, sito al piano terra del Palazzo Municipale, nel Corso Paolo Agliata, n. 50, CAP 90027, di Petralia Sottana (PA);
- c) Raccomandata A/R in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata, n. 50, CAP 90027, di Petralia Sottana (PA); si avverte che, in quest'ultimo caso, farà fede la data di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa è necessario riportare la seguente dicitura: **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA PER IL TRIENNIO 2026/2029”.**

ITER PROCEDURALE

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'Area Amministrativa e Demografica procederà alla verifica formale delle istanze.

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente Avviso.

Le domande ammesse formeranno un elenco redatto in ordine cronologico e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di Deliberazione consiliare di nomina.

Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.

Si procederà alla nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco formato come dianzi esposto, in una seduta pubblica del Consiglio Comunale, alla presenza del Segretario Comunale.

Dall'elenco dei professionisti ammessi alla procedura verrà estratto 1 (uno) nominativo e, a seguire, verranno estratti altri 9 (nove) nominativi di professionisti che subentreranno, secondo l'ordine cronologico di estrazione, nell'ipotesi di rinuncia ovvero di accertata carenza dei requisiti dichiarati ovvero ancora di accertamento della sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità in capo al primo nominativo estratto.

La veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda dai nominativi estratti verrà sottoposta ad apposita verifica. La nomina è sottoposta alla condizione automatica della decadenza nel caso di accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni rese in seno alla domanda di partecipazione.

L'Atto deliberativo consiliare di nomina verrà successivamente notificato, con contestuale indicazione delle condizioni e del termine per l'accettazione dell'incarico.

Il compenso spettante all'Organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale in seno alla stessa Deliberazione di nomina, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle superiori disposizioni di legge in materia e dal D.M. 21 dicembre 2018 adottato del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

* * * * *

Il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografica del Comune di Petralia, Avv. Antonio Stefano Anatra, contattabile, al fine di richiedere

ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, ai seguenti recapiti:

Tel. 0921/684313 (Centralino);

Tel. 0921/684314 (Ufficio di Segreteria);

Tel. 0921/684317 (Ufficio del Responsabile del procedimento);

Indirizzo *e-mail*: protocollo@comune.petraliasottana.pa.it

antonio.anatra@comune.petraliasottana.pa.it

Indirizzo PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Petralia Sottana, raggiungibile all'indirizzo <https://comune.petraliasottana.pa.it/>, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali della Regione Siciliana.

Petralia Sottana (PA), 12 febbraio 2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografica
Avv. Antonio Stefano Anatra